



# COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE  
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI  
Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.  
U.O. Tributario

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO  
Tel. 0917403655 – Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Prot. n. 783084

Palermo, li 11/05/2016

e-mail: [tributarioentrate@comune.palermo.it](mailto:tributarioentrate@comune.palermo.it)  
Tel. 091/7403618 – Fax 091/7403699  
Responsabile del procedimento  
Il Funzionario Contabile D.ssa F. Aiello

Via e-mail  
[servizisocioassistenziali@comune.palermo.it](mailto:servizisocioassistenziali@comune.palermo.it)  
[a.autore@comune.palermo.it](mailto:a.autore@comune.palermo.it)

AI SETTORE SERVIZI  
SOCIO-ASSISTENZIALI  
c.a. D.ssa A. Autore

[esitifunzionidelegate@comune.palermo.it](mailto:esitifunzionidelegate@comune.palermo.it)  
[c.dileo@comune.palermo.it](mailto:c.dileo@comune.palermo.it)

e p.c. Servizio Esiti  
c.a. D.ssa C. Di Leo

**Oggetto:** legge di stabilità 2016 variazione aliquote I.V.A. PER PRESTAZIONI RESE DA COOP. SOCIALI

Il Comma 960 della legge di stabilità 2016 (L 28/12/2015 n.208) ha modificato il regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali.

In particolare, a seguito dell'introduzione della parte II bis nella tabella A del DPR 633/1972, alle prestazioni:

- sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona ...;
- di ricovero e cura ...
- educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere ...;
- proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ...;
- socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, ...

rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, in favore dei soggetti svantaggiati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori ...) di cui al numero 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, DPR 633/1972, è applicata, per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati al 1° gennaio 2016, l'aliquota IVA del 5%.

Le medesime prestazioni, se rese dai soggetti non cooperative sociali, espressamente elencati nei numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter), sono esenti. (Ad esempio sono esenti ai sensi del numero 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da ONLUS, ovvero ai sensi del numero 20) le prestazioni educative fornite da scuole riconosciute dalla PA o da ONLUS )

Infine, alle prestazioni sopra elencate, svolte da soggetti diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi e diversi dai soggetti esenti in virtù dell'espressa previsione di cui ai citati numeri dell'art.10, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Ai contratti stipulati, rinnovati o prorogati prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1/1/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente secondo cui alle prestazioni sociali rese dalle cooperative sociali era applicabile, su opzione delle medesime cooperative, o l'aliquota IVA del 4% o l'esenzione ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972.

Tutto ciò premesso si invitano gli uffici del Settore in indirizzo a chiedere preventivamente alle società e associazioni, soggetti passivi IVA, che erogano le prestazioni di emettere le fatture conformemente alle indicazioni sopra fornite, esplicitando dettagliatamente nelle stesse ai sensi di quale numero dell'art.10 le prestazioni erogate sono eventualmente qualificate esenti.

In ordine ai provvedimenti di liquidazione già pervenuti a questo Settore si chiede di integrare gli stessi con un'attestazione di conformità al dettato normativo vigente e sopra esplicitato.

Allo scopo di verificare che le fatture siano emesse correttamente si trasmettono in allegato alla presente copia del vigente art. 10 del DPR 633/1972 e della parte II bis della tabella A del DPR 633/1972.

**Il Dirigente di Ragioneria**

(Dott. Stefano Puleo)

**Il Ragioniere Generale**

(D.ssa Carmela Agnello)

**Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633**  
**Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

**Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta** [216] [263]

In vigore dal 21 agosto 2014

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 32-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, modificato in sede di conversione

[1] Sono esenti dall'imposta:

- 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni [249] e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta [219] [250] [264] [266] [267];
- 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio [266];
- 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio [220] [251] [252] [264] [265];
- 4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate [248] [251] [252] [266] [264] [268];
- 5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; [247]
- 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel *decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496*, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955 [253], e alla *legge 24 marzo 1942, n. 315*, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; [221] [269]
- 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate [222] [270];
- 8) le locazioni [254] [271] e gli affitti [255], relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze [256], le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del *Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008*, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; [223]
- 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del *Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; [224]

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; [244]

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto [225] [264];

[10]. le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali; [226] [257];

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442*, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'*articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee [246] ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [246], serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; [227] [272]

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; [228]

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della *legge 8 dicembre 1970, n. 996*, o della *legge 24 febbraio 1992, n. 225* [229];

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri [230];

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS [231] [256];

16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente [232] [273];

[17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; [233] ]

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze [234] [259] [260] [274];

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; [235] [275]

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale [236] [276];

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla *legge 21 marzo 1958, n. 326*, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno [277];

[25] le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci; [237] ]

[26] le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952; [238] ]

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

[27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi; [239] [261]

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'*articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS [240]

;

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 [241];

27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 [242] ;

27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. [243]

[2] Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all' *articolo 19-bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all' *articolo 36-bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. [245] [262]

---

#### Note:

[218] Articolo modificato dal *D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24*.

[219] Comma sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. b), L. 18 febbraio 1997, n. 28e*, successivamente, così modificato dall'*art. 15, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47*. A norma dell'*art. 16, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47* le disposizioni dell'*art. 15* del predetto decreto si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso.

[220] Numero sostituito dall'*art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549*.

[221] Numero sostituito dall'*art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94*, dall'*art. 36, comma 9, lett. a), numero 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331*, dall'*art. 3, comma 80, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e, successivamente, dall'*art. 30, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[222] Numero sostituito dall'*art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94*.

[223] Numero sostituito dall'*art. 35-bis, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69*, modificato dall'*art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 20 giugno 1996, n. 323*, sostituito dall'*art. 35, comma 8, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, modificato dall'*art. 1, comma 330, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e successivamente sostituito dall'*art. 57, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*. Infine il presente numero è stato così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

- [224] Numero inserito dall'art. 10, comma 4, lett. c), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, sostituito dall'art. 35, comma 8, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, modificato dall'art. 1, comma 330, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, modificato dall'art. 1, comma 86, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e successivamente sostituito dall'art. 57, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Infine il presente numero è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
- [225] Numero sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 e, successivamente, dall'art. 3, comma 3, lett. a), L. 17 gennaio 2000, n. 7.
- [226] Numero soppresso dall'art. 34, comma 3, lett. d), D.L. 2 marzo 1989, n. 69.
- [227] Numero sostituito dall'art. 3, comma 3, lett. b), L. 17 gennaio 2000, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 42, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342.
- [228] Numero modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.1), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
- [229] Numero modificato dall'art. 6, comma 3-bis, D.L. 24 novembre 1994, n. 646.
- [230] Numero sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1997, n. 410.
- [231] Numero sostituito dall'art. 4, comma 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.2), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
- [232] Numero sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 e, successivamente, dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 4-ter del medesimo art. 2, D.L. 40/2010. Infine, il presente numero è stato così sostituito dall'art. 32-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 32-bis, D.L. 91/2014.
- [233] Numero abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.
- [234] Numero sostituito dall'art. 36, comma 9, lett. a), n. 2), D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
- [235] Numero modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.3), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
- [236] Numero sostituito dall'art. 14, comma 8, lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.4), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
- [237] Numero soppresso dall'art. 5, comma 2, L. 22 dicembre 1980, n. 889.
- [238] Numero abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.
- [239] Numero abrogato dall'art. 56, comma 1, lett.c), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- [240] Numero aggiunto dall'art. 36, comma 9, lett. a), numero 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, abrogato dall'art. 2, comma 8, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, reinserito dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), n.5), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'art. 17, comma 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 4, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e, successivamente dall'art. 1, comma 312, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- [241] Numero aggiunto dall'art. 10, comma 22-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425.
- [242] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
- [243] Numero aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
- [244] Numero inserito dall'art. 35, comma 8, lett. a), n. 2), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[245] Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 261, lett. b)*, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*. A norma del comma 264, lett. a), del predetto *art. 1, L. 244/2007*, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

[246] A norma dell'*art. 8, comma 2, lett. o)*, *L. 15 dicembre 2011, n. 217*, i richiami alle "Comunità europee" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".

[247] Numero così sostituito dall'*art. 38, comma 2, lett. b)*, *D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

[248] Numero sostituito dall'*art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 520, lett. a)*, *L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 521 del medesimo art. 1, L. 228/2012*.

[249] Cfr. *art. 1936, R.D. 16 marzo 1942, n. 262*.

[250] Cfr. *artt. 1, 27 e 100, abrogato, D.P.R. 29-3-1973, n. 156* e *art. 2, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144*.

[251] La modifica ha effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 1996 se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

Cfr. *art. 3, comma 123, legge 28 dicembre 1995, n. 549*.

[252] Analoga modifica era stata apportata dall' *art. 7, comma 3, lettera b)*, *D.L. 27-10-1995, n. 440* e dall' *art. 7, comma 3, lettera b)*, *D.L. 23-12-1995, n. 542*, non convertiti in legge.

[253] Trattasi del regolamento per le corse dei cani levrieri.

[254] Cfr. *art. 1571, R.D. 16 marzo 1942, n. 262*.

[255] Cfr. *art. 1615, R.D. 16 marzo 1942, n. 262*.

[256] Cfr. *artt. 817 e 818, R.D. 16 marzo 1942, n. 262*.

[257] Identica modifica a quella apportata dal *D.L. n. 69/1989* era stata apportata dall' *art. 34, terzo comma, lettera d)*, *D.L. 30-12-1988, n. 550*, che non è stato convertito in legge.

[258] Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal *D.L. n. 415/1995* era stata apportata dall' *art. 3, comma 2, D.L. 7-4-1995, n. 109*, dall' *art. 3, comma 2, D.L. 10-6-1995, n. 226*, dall' *art. 4, comma 2, D.L. 3-8-1995, n. 324*, non convertiti in legge.

[259] Cfr. *D.M. 21-1-1994, abrogato* e *D.M. 17 maggio 2002*.

[260] Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal *D.L. n. 331/1993* era stata apportata dall' *art. 36, comma 8, lettera b), numero 2)*, *D.L. 2-3-1993, n. 47*, dall' *art. 36, comma 10, lettera a), numero 2)*, *D.L. 28-4-1993, n. 131* e dall' *art. 36, comma 9, lettera a), numero 2)*, *D.L. 30-6-1993, n. 213*, non convertiti in legge.

[261] Il *D.Lgs. n. 22/1997*, pubblicato nella *G.U. n. 38 del 15-2-1997, supplemento ordinario n. 33*, abroga le disposizioni contenute nel *D.L. 9 settembre 1988, n. 397* che aggiungeva il n. 27-bis al presente articolo.

[262] Per la disciplina comunitaria cfr. *artt. 13, abrogato; 15 abrogato, paragrafo 11; 26 ter, abrogato, Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE* e *artt. da 131 a 137; 152; 198; da 344 a 356; Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112*.

[263] PER MEMORIA:

- Per le operazioni e gli atti relativi ai risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, cfr. *art. 1-bis, comma 3, legge 29 ottobre 1961, n. 1216*.

- Per i contributi ad associazioni di produttori agricoli, cfr. *art. 9, quinto comma, legge 20-10-1978, n. 674*.

- Per le cessioni di foraggi o cereali foraggeri a favore dell' AIMA, cfr. *art. 6, quinto comma, D.L. 2-6-1987, n. 213, non convertito in legge, e art. 6, quinto comma, D.L. 31-7-1987, n. 319*.

- Per le cessioni e i trasferimenti di beni confiscati ai sensi della legge antimafia, cfr. *art. 2-undecies, comma 8, legge 31-5-1965, n. 575* e *art. 4, nono comma, D.L. 14-6-1989, n. 230, abrogato*.

- Per i trasferimenti dai comuni e province ad aziende speciali o s.p.a per la gestione dei servizi pubblici, cfr. art. 13-bis, abrogato, D.L. 12-1-1991, n. 6, art. 3, comma 69, abrogato, legge 28-12-1995, n. 549.
- Per le donazioni a favore delle organizzazioni di volontariato, cfr. art. 8, comma 2, legge 11-8-1991, n. 266.
- Per gli acquisti intracomunitari, cfr. art. 42, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 42, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 42, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 42, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e art. 42, D.L. 30-8-1993, n. 331.
- Per il conferimento e l' assegnazione di beni alle società per azioni derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali, cfr. art. 17, comma 56, abrogato, legge 15-5-1997, n. 127.
- Per le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario del credito e del ramo assicurativo, cfr. art. 6, commi da 1 a 4, legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Per il conferimento e l'assegnazione di beni alle società di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali, cfr. art. 115, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Per i trasferimenti da comuni e province ad aziende speciali o società di capitali per la gestione dei servizi pubblici, cfr. art. 118, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico., cfr. art. 2, comma 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
- Per le operazioni di cartolarizzazione della società Patrimonio dello Stato S.p.a., cfr. art. 7, comma 11, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.
- Per le operazioni di finanziamento della società Infrastrutture S.p.a., cfr. art. 8, comma 10, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.
- Per la privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, enti locali e altri enti pubblici, cfr. art. 84, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Per la privatizzazione dei beni immobili del Ministero della difesa, cfr. art. 1, D.L. 9 maggio 2003, n. 102 , non convertito in legge.
- Per la cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici, cfr. art. 29, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

**[264] PER MEMORIA:**

- Per le modalità di applicazione dell' IVA agli istituti ed aziende di credito, cfr. D.M. 12-4-1979 abrogato.

**[265] PER MEMORIA:**

- Le operazioni esenti di cui al presente numero sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Cfr. art. 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7.

**[266] PER MEMORIA:**

- Per le operazioni e gli atti relativi ai risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, cfr. art. 1-bis, comma 3, legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
- Per le modalità di applicazione dell' IVA alle imprese di assicurazione, cfr. D.M. 12-4-1979.
- Per le assicurazioni di assistenza turistica, cfr. art. 3, D.Lgs. 26-11-1991, n. 393, abrogato.

**[267] PER MEMORIA:**

- Per l' applicazione di queste disposizioni alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 28/1997, cfr. art. 4, legge 8-5-1998, n. 146.

**[268] PER MEMORIA:**

- Per le operazioni relative alla emissione, accettazione e negoziazione delle cambiali accettate, cfr. art. 1, quarto comma, D.L. 2-10-1981, n. 546.
- Per le modalità di applicazione dell'IVA alle banche, cfr. D.M. 12 febbraio 2004, n. 75.

**[269] PER MEMORIA:**

- Per l' imposta unica dovuta dall' UNIRE, cfr. art. 4, comma 1, D.M. 16-5-1997, n. 150.



- Per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, cfr. art. 22, comma 2, D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.
- Per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI, cfr. art. 17, comma 2, abrogato, D.M. 2 giugno 1998, n. 174 abrogato.
- Per l'applicabilità delle presenti disposizioni alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento, cfr. *art. 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

[270] PER MEMORIA:

- Per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli su eventi non sportivi, cfr. art. 11, comma 2, D.M. 1° marzo 2006, n. 111.

[271] PER MEMORIA:

- Per la locazione di alberghi, cfr. art. 1, comma 9-septies e 9-octies, D.L. 7-2-1985, n. 12.

[272] PER MEMORIA:

- Per l'applicazione delle disposizioni del presente numero alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente al 5 febbraio 2000, cfr. art. 3, comma 11, legge 17 gennaio 2000, n. 7.

[273] PER MEMORIA:

- Per l'ambito dell'esenzione, cfr. art. 6, legge 29-2-1980, n. 31.

[274] PER MEMORIA:

- Per le prestazioni rese da medici nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, cfr. art. 6, comma 10, legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Per l'applicazione del regime ordinario alle prestazioni professionali di medicina legale, cfr. *art. 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

[275] PER MEMORIA:

- Per le modifiche apportate alla decorrenza della disciplina di questo numero, cfr. art. 5, legge 29-2-1980, n. 31.
- Per talune prestazioni di assistenza rese dalle cooperative e loro consorzi, cfr. art. 5, quarto comma soppresso, D.L. 14-3-1988, n. 70.

[276] PER MEMORIA:

- Per il premio di addestramento e formazione tecnica sportiva, cfr. art. 15, quarto comma, legge 23 marzo 1981, n. 91.
- Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per corsi di formazione del personale, cfr. art. 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Per i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali ed ecclesiastici, cfr. *art. 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

[277] PER MEMORIA:

- Per la distribuzione di sangue umano e suoi derivati, cfr. art. 1, comma 4, legge 4-5-1990, n. 107, abrogata.
- Per le spese di produzione e distribuzione del sangue umano e dei suoi prodotti, cfr. art. 4, comma 1, legge 21 ottobre 2005, n. 219.

**Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633**  
**Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.**

**Tabella A - Parte II-bis**

In vigore dal 1 gennaio 2016

**Parte II-bis**

**Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento <sup>[1024]</sup>**

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi.

---

**Note:**

[1024] Parte inserita dall' *art. 1, comma 960, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 963 della medesima Legge n. 208/2015*.